

# COMUNE DI ALESSANDRIA

Analisi CAF – aggiornamento sullo sviluppo delle  
macro-azioni di miglioramento  
(Common Assessment Framework)

31 ottobre 2015

## 2) Rivisitazione sistema delle partecipate

Con il Comunicato del Presidente del 1° ottobre 2015 – **all.n.1** – l'ANAC ha informato dell'avvio, a partire dal 20 ottobre, di una specifica attività di vigilanza sull'osservanza degli obblighi di trasparenza, a cui sono assoggettati anche le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni, riguardanti i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza; le informazioni da pubblicare sono disciplinate dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 33/2013 e riguardano tra le altre:

- i curricula;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
- gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche;
- i diritti reali su beni immobili e su beni, le quote di partecipazione a società;
- la dichiarazione dei redditi.

Nel comunicato in oggetto si specifica che, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati, troverà applicazione la sanzione disposta dall'art. 22, c. 4 del D.Lgs. n. 33/2013 consistente nel divieto per le Pubbliche Amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate inadempienti. Sempre il medesimo comunicato ricorda l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 47, c. 1 del D.Lgs. 33/2013 che dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione (© Delfino & Partners spa).

Per completezza d'informazione si acclude altresì – **all.n.2** – un'interessante scheda informativa, ad oggetto “*I limiti dei compensi degli Amministratori delle partecipate – Rassegna normativa e giurisprudenziale*”, finalizzata a presentare un quadro di riferimento aggiornato rispetto alle modalità di applicazione delle limitazioni ai compensi degli amministratori degli organismi partecipati degli enti locali.

### A.R.AL. S.p.A.

Con deliberazione n.278 del 21/10/2015 la Giunta Comunale ha disposto la cessione di trenta azioni della società ARAL al Comune di Valenza, nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 17/08/2015 (Piano delle alienazioni delle immobilizzazioni finanziarie per gli esercizi 2015-2016-2017). A seguito della ricapitalizzazione della società (si richiamano, a tal proposito, i contenuti dei precedenti report di aggiornamento), la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Alessandria ha raggiunto il 94,30% del capitale sociale, mentre il Comune di Valenza, già socio della società, a causa della scadenza del mandato amministrativo, non ha aderito all'operazione perdendo

quindi la qualità di socio. La nuova Amministrazione valenzana, in data 12/08/2015, ha comunicato la volontà di procedere all'acquisizione di azioni ARAL (n.30 per un ammontare globale pari a €7.808,16), in considerazione dell'acquisizione prospettica del 5% delle quote societarie. Il rientro nella compagine societaria del suddetto Comune – da quanto esplicitato nel contesto dell'atto deliberativo di cessione delle azioni - consente, al contempo, di evitare l'automatica revoca del contratto di servizio in capo al suddetto Ente e di ripristinare l'assetto istituzionale originario della società.

### *A.T.M. S.p.A.*

Richiamato integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti la società, l'Assemblea straordinaria, convocata in data 27/10/2015, all'odg prevedeva

- l'approvazione della situazione patrimoniale al 30/06/2015
- gli adempimenti ex articolo 2447 c.c.; proposta di ripianamento delle perdite e ricostituzione del capitale sociale ad un importo non inferiore ad euro 2.000.000, o messa in liquidazione; termine per versamento a copertura delle perdite e termine per versamento del capitale sociale sottoscritto.

Soci della società sono il Comune di Alessandria, col 94,54% del capitale sociale, il Comune di Torino col 4,52% e il Comune di Valenza con lo 0,94%. Il Comune di Torino, non presente in Assemblea, ha però chiesto formalmente “approfondimenti, sia sulla situazione economico finanziaria, sia sul piano d'impresa redatto dai vertici ATM”.

In data 16 ottobre, infatti, il CdA della società ha elaborato una proposta di Piano Strategico Pluriennale 2016-2017-2018 – **all.n.3**, inoltrata ai soci (agli atti della Direzione Servizi Finanziari).

Alla luce delle suddette richieste di approfondimenti l'Assemblea sarà riconvocata verso la fine del mese di novembre, per le decisioni conseguenti agli adempimenti ex articolo 2447 c.c. (\*).

Per completezza d'informazione, si acclude un'interessante nota – **all.n.4** - riguardante il *concordato preventivo con continuità aziendale*, la cui disciplina è stata introdotta nella legge fallimentare (art. 186bis) con il D.L. n.83/2012, cv. in Legge n. 134/2012.

(\*) articolo 2447 c.c. : Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

## *Azienda Speciale Costruire Insieme*

Si richiama integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi.

Con decreto n.32 del 30/09/2015 il Sindaco ha rilasciato il proprio nulla osta a dare seguito alla richiesta dell'Azienda di proroga - dal 1° al 31 ottobre - dell'incarico temporaneo di Direttore f.f. (senza alcun emolumento) alla dott.ssa Rosella Legnazzi, dirigente degli Affari Generali del Comune.

A decorrere dal 1° novembre, e sino al 31 dicembre, alla dott.ssa Legnazzi subentra la dott.ssa Orietta Bocchio, dirigente dei Servizi Gare e Centrale Unica degli Acquisti.

### **3) Riorganizzazione della macchina comunale**

Come stabilito dal D.P.C.M. 3/12/2013 in materia di protocollo informatico, a partire dall'11/10/2015 le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a inviare in conservazione il registro giornaliero di protocollo entro la giornata lavorativa successiva. L'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) ha pubblicato le "*Istruzioni per la produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo*", che contengono le disposizioni sulla produzione e la trasmissione del registro in conformità alla normativa vigente (© Delfino & Partners spa).

Con decreto n.34 del 12/10/2015 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, nonché della conservazione del registro giornaliero di protocollo alla dott.ssa Rosella Legnazzi. Il suddetto incarico non comporta alcuna retribuzione aggiuntiva rispetto a quella spettante al dirigente in quanto direttore degli Affari Generali.

### **8) Documenti di Programmazione**

La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nella seduta del 20 ottobre scorso, ha espresso il proprio parere favorevole al differimento, **dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015**, del termine di presentazione del **DUP** e, **dal 15 novembre 2015 al 28 febbraio 2016**, del termine per l'aggiornamento dello stesso.

Il rinvio si è reso necessario in quanto il DUP prevede una programmazione delle entrate e delle spese molto analitica, soprattutto per la parte "operativa" del documento, e, al momento, sussistono ancora molte incertezze in particolare in relazione ai vincoli di finanza pubblica e al superamento del Patto di stabilità interno.

Sarà inoltre differito al **31 marzo 2016** il termine per la deliberazione del **bilancio di previsione 2016-2018**.

Con comunicato del 28 ottobre 2015, il Ministero dell'Interno rende noto che, con provvedimento in corso di adozione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze - relativo all'ulteriore differimento, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, del termine per l'approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) e al differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 - verrà anche autorizzato per gli enti locali l'***esercizio provvisorio del bilancio***, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del T.U.E.L., avvalendosi della nuova facoltà prevista dalle più recenti disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e 10/08/2014, n. 126), per consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi bilanci (© Delfino & Partners spa).

Per completezza d'informazione, si allega un interessante orientamento – **all.n.5** - della Commissione Arconet (Armonizzazione Contabile Enti Territoriali, istituita presso il MEF, Ministero Economia e Finanze), commentato dall'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, fondazione istituita dall'ANCI), riguardo ad adempimenti e scadenze per l'approvazione del DUP e della sua nota di aggiornamento.



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 1*  
*Analisi CAF – Approfondimento a ottobre*

31 ottobre 2015

Centro Stampa Comunale

## Comunicato del Presidente

**Oggetto:** Attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni

Con l'orientamento [n. 24 del 23 settembre 2015](#) in materia di trasparenza, l'Autorità ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione disposta dall'art. 22, co. 4 del d.lgs. n. 33/2013 consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate come individuati nel co. 1 dell'art. 22 citato, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel medesimo articolo 22 del decreto. [\*]

*[\*]2. ... sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.*

*3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli [articoli 14 e 15](#). ]*

Considerato che il divieto di erogare somme trova applicazione anche nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza, di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013, si informa che l'Autorità avvierà una specifica attività di vigilanza sull'osservanza di tali obblighi di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013, a decorrere dal **20 ottobre 2015**. Per la pubblicazione dei suddetti dati e, più in generale, per indicazioni in materia di applicazione delle norme di trasparenza e di prevenzione della corruzione si rinvia alla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 [“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”](#).

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1° ottobre 2015



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 2*  
*Analisi CAF – Approfondimento a ottobre*

31 ottobre 2015

Centro Stampa Comunale



**n. 31, 14 ottobre 2015**

**I limiti ai compensi degli Amministratori delle partecipate – Rassegna normativa e giurisprudenziale**

*Fabrizio Robbiano – Maurizio Delfino*

*scheda informativa*



## Introduzione

La presente scheda effettua la ricognizione normativa e giurisprudenziale in merito ai compensi riconoscibili agli amministratori delle società partecipate dagli enti locali. Il tema ha iniziato ad assumere rilevanza a partire dal 2007, quando l'allora legge finanziaria impose di introdurre delle limitazioni ai compensi degli amministratori delle partecipate, parametrize alle indennità riconosciute ai Sindaci/ Presidenti degli enti locali soci. Tali limitazioni hanno subito una stretta negli anni successivi. A partire dal 2015 sono stati introdotti ulteriori limiti, in questo caso riguardanti l'ammontare complessivo dei compensi attribuibili agli organi di amministrazione delle società c.d. strumentali e di quelle interamente partecipate dagli enti locali: tale ammontare non può essere superiore all'80% di quanto riconosciuto nel 2013. Rispetto a tale ultima limitazione, sono emersi diversi dubbi applicativi, che i pareri via via formulati dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno contribuito a chiarire. La presente scheda è pertanto finalizzata a presentare un quadro di riferimento aggiornato rispetto alle modalità di applicazione delle limitazioni ai compensi degli amministratori delle partecipate degli enti locali, tenendo conto altresì dell'attualità e della rilevanza del tema; si ricorda infatti che tra i criteri di razionalizzazione delle partecipate, da recepire nei Piani che ogni ente locale era tenuto a predisporre entro lo scorso 31 marzo, era contenuto quello relativo al *"contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni"* (lett. e c. 611 art. 1 L. 190/2014).

## 1. La normativa di riferimento

Le disposizioni in merito al contenimento dei compensi degli amministratori delle partecipate sono state introdotte dalla Legge finanziaria 2007 (L. 296/2006); i c. 725 – 728 dell'art. 1 della L. 296/2006 prevedono specifiche limitazioni a seconda della struttura societaria delle partecipate degli enti locali (nb: il c. 733 dell'art. 1 della medesima legge, prevede che le limitazioni non si applichino alle società quotate in borsa). Per le società unipersonali, il riferimento per determinare la limitazione è rappresentato dall'indennità riconosciuta al Sindaco o al Presidente della Provincia; la soglia è determinata nel 70% di tale indennità per il Presidente del CdA, e nel 60% per gli altri componenti (in realtà tali soglie erano state fissate inizialmente nell'80% e nel 70%; con il DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008 sono state portate al livello attuale). Per le società partecipate da una pluralità di enti locali, la soglia di riferimento è quella del Presidente/ Sindaco dell'ente che detiene la quota maggiore. Per le società miste, la soglia del compenso può essere elevata in relazione alla quota di partecipazione detenuta dai soci privati. Di seguito si riportano i riferimenti normativi vigenti.

### **c. 725-728 art. 1 L. 296/2006**

*725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo*

*nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.*

*726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.*

*727. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.*

*728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.*

*....*

*733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa*

Nel 2010, attraverso il DL 78 (conv. dalla L. 122/2010) è stata operata un'ulteriore stretta ai compensi degli amministratori (e degli organi di controllo) delle società interamente partecipate (sia direttamente che indirettamente) dalle amministrazioni pubbliche, prevedendo la riduzione degli stessi compensi di un ulteriore 10% (anche in questo caso la misura non è stata estesa alle società quotate)-

#### ***c. 6 art. 6 del DL 78/2010***

*6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.*

Ulteriore intervento di razionalizzazione dei compensi degli amministratori è quello operato dai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 (prima "spending review"); in realtà, le disposizioni relative al contenimento dei compensi degli amministratori (di cui si passerà in rassegna la giurisprudenza operata dalle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti), sono state introdotte a seguito delle previsioni contenute nel c. 1 dell'art. 16 del DL 90/2014 come conv. dalla L. 114/2014; i commi 4 e 5 così aggiornati prevedono, per le società con un fatturato nei confronti delle pubbliche amministrazioni superiore al 90% nel 2011 e per le società interamente partecipate, che il costo annuale complessivo sostenuto per i compensi degli amministratori non sia superiore all'80% di quanto sostenuto nel 2013.

#### ***c. 4 e 5 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i.***

*4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del*

*decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.*

*5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4.*

A corollario delle disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012, è fondamentale richiamare il c. 2 dell'art. 16 del DL 90/2014 come convertito dalla L. 114/2014, che ha previsto che il contenimento dei compensi degli amministratori entro l'80% di quanto sostenuto nel 2013 (di cui ai suddetti c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012) si applichi a partire dall'esercizio 2015.

***c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014***

*2. Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

Per completare la rassegna normativa sui vincoli ai compensi per gli amministratori delle società partecipate dagli enti locali, è opportuno richiamare le disposizioni contenute al c. 554 dell'art. 1 della L. 147/2013, in cui si dispone che, in caso di conseguimento di risultati negativi per tre esercizi consecutivi, il compenso degli amministratori sia ridotto del 30%.

***c. 514 art. 1 L. 147/2014***

*554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.*

## 2. I riferimenti giurisprudenziali

Nella presente sezione si riporta la rassegna delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in merito all'applicazione delle misure di contenimento dei compensi degli amministratori delle società che hanno fatturato oltre il 90% dei proventi nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché delle società interamente pubbliche, entro l'80% di quanto riconosciuto complessivamente nel corso del 2013, secondo quanto previsto dai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e dal c. 2 dell'art. 16 del DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014. Come si potrà apprezzare dal tenore letterale degli stralci di deliberazioni di seguito riportati, i magistrati contabili hanno consolidato un orientamento piuttosto restrittivo rispetto all'applicazione delle suddette misure di razionalizzazione.

### ***Parametri di riferimento in caso di mancata erogazione di compensi nel 2013***

Con la Deliberazione n. 1/2015, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia formula l'unica apertura in merito all'applicazione flessibile delle disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95; in tal senso la Sezione evidenzia che, nel caso in cui, nell'anno preso a riferimento (2013) non sia stato erogato alcun compenso agli amministratori, è possibile risalire, come riferimento per la riduzione, fino all'ultimo esercizio in cui sono stati riconosciuti compensi.

#### **Deliberazione n. 1/2015 Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia**

**Quesito:** *si chiede alla Sezione di pronunciarsi in merito al compenso da attribuire all'amministratore unico di una società partecipata interamente dall'ente richiedente. Ciò in quanto, in forza della novella legislativa, non può essere attribuito un compenso superiore all'80% del compenso corrisposto nel 2013. Posto che il Comune di Seriate in quell'annualità non corrispondeva alcun compenso per l'amministrazione della società – visto che attribuiva la carica a consiglieri comunali – si chiede se può essere utilizzato quale parametro l'ultimo compenso erogato, risalente al 2008.*

- - -

**Orientamento CdC:** *nel caso in cui l'ente locale non abbia affrontato alcun esborso, neppure minimo, nell'esercizio 2013, il meccanismo di riduzione della spesa stabilito dal legislatore necessita comunque, per poter operare, di vedere individuato un parametro di riferimento sul quale calcolare la percentuale dell'80%. Il parametro può essere individuato nell'ultimo esercizio nel quale l'ente locale privo della tipologia di spesa in esame nell'anno 2013 abbia affrontato tale spesa, purché l'importo sul quale calcolare il limite di spesa di cui ai citati commi 4 e 5 sia aggiornato tenendo conto delle limitazioni introdotte con l'art. 6, comma 6, del d.l. n. 78/2010.*

*Si richiama inoltre la necessità che il compenso erogato al singolo amministratore rispetti quanto previsto dall'art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006.*

### ***Impossibilità di superare la soglia del compenso con indennità di risultato***

Attraverso la Deliberazione n. 88/2015, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, specifica che, anche in caso di riconoscimento di compensi correlati ai risultati positivi registrati dalla società partecipata, il vincolo previsto dai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012, non può in ogni caso essere superato.

**Deliberazione n. 88/2015 Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia**

**Quesito:** è plausibile riconoscere, in aggiunta al compenso “fisso” previsto dal primo periodo dell’art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006, nel caso di produzione di utili, un’indennità di risultato ancorché tale indennità non fosse riconosciuta al Presidente del c.d.a. uscente, ma in ogni caso facendo sì che il compenso complessivo (“fisso” più “risultato”), non ecceda il limite del complessivo del precedente c.d.a.?

è corretto riconoscere al Presidente del c.d.a., nel caso di produzione di utili, una indennità di risultato nel limite dell’art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006, ancorché tale nuova componente - in quanto non riconosciuta al Presidente del precedente c.d.a. - si ponga a “superamento” del costo dell’anno 2013 del medesimo c.d.a.?

- - -

**Orientamento CdC:** Alla luce delle predette considerazioni e precisazioni, si può fornire risposta al primo quesito proposto dal comune istante nel senso di ammettere il riconoscimento di una indennità di risultato all’amministratore unico nei limiti previsti dall’art. 1, comma 725, secondo periodo, solo se l’onere complessivo a carico dell’ente non superi l’80 per cento di quello sostenuto nell’anno 2013 per la remunerazione dell’organo amministrativo della società partecipata (collegiale o monocratico che fosse).

Si deve ritenere infatti che il predetto limite si applichi indifferentemente al trattamento economico complessivamente considerato comprensivo del compenso “fisso” e della eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati.

L’interpretazione letterale e funzionale dell’art. 4, commi 4 e 5, del decreto legge n. 95/2012, di cui si è dato conto, porta ad escludere anche che il predetto limite di spesa possa essere superato nell’ipotesi, prospettata dal comune istante nel secondo quesito, in cui il riconoscimento dell’indennità di risultato al Presidente del c.d.a., (sempre nei limiti di cui al citato art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006) sia disposto in ragione di nuovi e maggiori incarichi posti in capo alla società.

La disciplina in parola, come già affermato da questa stessa Sezione in una precedente pronuncia in materia, deve ritenersi diretta al riassetto delle spese di funzionamento degli apparati pubblicistici connessi con la gestione e l’amministrazione delle società in mano pubblica così da determinare la diminuzione dei costi di funzionamento della pubblica amministrazione, nell’ottica di contenimento del debito pubblico nazionale, cui il comparto degli enti locali partecipa in sede di coordinamento della finanza pubblica allargata (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 96/2013/PAR).

Si deve pertanto affermare che il limite al compenso degli amministratori stabilito dall’art. 4, commi 4 e 5, del decreto legge n. 95/2012, in quanto preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica nel senso sopra precisato, non possa ammettere eccezioni che non siano stabilite da specifiche disposizioni di legge che nel vigente quadro normativo non è dato ravvisare con riferimento alle aumentate competenze della società partecipata dall’ente pubblico.

Anche quando ricorra tale ultima eventualità dunque non appare possibile riconoscere al Presidente del c.d.a., nel caso di produzione di utili, una indennità di risultato, quantunque nel limite dell’art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006, ove tale nuova componente (in quanto non riconosciuta al Presidente del precedente c.d.a.) si ponga a “superamento” del costo dell’anno 2013 del medesimo c.d.a.

**Base di riferimento per la riduzione dei compensi degli amministratori**

Con la Deliberazione n. 137/2015, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche individua le modalità di determinazione della base di riferimento dei compensi riconosciuti nel 2013 al fine di operare, a partire dal 2015, il contenimento entro l’80% di quanto riconosciuto nel suddetto esercizio; in particolare si specifica che occorre considerare come costi sostenuti, esclusivamente i compensi riconosciuti per la carica, escludendo altre indennità ed i rimborsi spese.



***Deliberazione n. 137/2015 Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche***

***Quesito:*** *l'Ente istante chiede di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine alla possibilità di ricomprendere nell'ambito di applicazione della predetta norma tutte le società totalmente pubbliche, comprese quelle che svolgono servizi pubblici, a prescindere dal requisito del volume di fatturato giusta il rinvio operato dal successivo comma 5 nonché in ordine alla corretta esegesi della disposizione in esame con riferimento alla corretta individuazione della base di riferimento su cui operare le previste riduzioni.*

*Sotto questo profilo l'Amministrazione chiede alla Sezione se, ai predetti fini, debba aversi riguardo al costo complessivo risultante dal bilancio della società, comprensivo delle indennità e dei rimborsi spese ovvero se la disposizione si riferisca, unicamente, al costo relativo alle indennità previste per gli amministratori.*

- - -

***Orientamento CdC:*** *appare, pertanto, corretta la tesi prospettata dall'Amministrazione istante in ordine alla enucleazione della platea dei soggetti incisi dal predetto vincolo.*

*Di immediata percezione si appalesa, altresì, la disciplina in esame per ciò che attiene al parametro di riferimento su cui applicare la prevista percentuale.*

*Sotto tale profilo parimenti valorizzando, in ragione della natura vincolistica della disciplina in parola, un'interpretazione rigorosamente incentrata sul dato testuale – che espressamente si riferisce al “costo sostenuto per i compensi” – devono, a parere del Collegio, ritenersi inammissibili operazioni ermeneutiche volte ad ampliare la base di calcolo, includendo nella stessa, voci (quali le indennità ed i rimborsi spese) che, ex se ed in quanto meramente eventuali, si atteggiavano come ontologicamente distinte rispetto al compenso evocato dalla norma.*

***Impossibilità di utilizzare come riferimento i compensi massimi teorici***

---

Attraverso la Deliberazione n. 119/2015, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna ribadisce l'impossibilità di utilizzare, come riferimento per l'applicazione della riduzione dei compensi degli amministratori, i compensi massimi teorici; al contrario, la base su cui applicare la riduzione deve incentrarsi su quanto effettivamente riconosciuto agli amministratori a titolo di compenso.

***Deliberazione n. 119/2015 Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna***

***Quesito:*** *Il Sindaco di ..... chiede se sia possibile parametrare i compensi dei citati amministratori, per l'anno 2015, a quelli massimi teoricamente spettanti agli organi amministrativi in carica, senza applicare tale riduzione. La ragione della richiesta deriva dalla circostanza che l'Amministrazione di ....., nell'anno 2012, ha posto in essere misure di contenimento degli emolumenti de quibus, successivamente confermate dall'attuale Amministrazione. L'Amministratore istante, per completezza, evidenzia altresì come il sistema delle partecipate del Comune di ..... presenti “situazioni di particolare complessità e criticità tali da richiedere agli amministratori nominati competenze professionali di alto livello in ragione dell'impegno e delle responsabilità richieste per la gestione dell'incarico loro affidato*

- - -

***Orientamento CdC:*** *Questo Collegio è consapevole di come disposizioni che prevedono tagli lineari, che operano in modo non selettivo su una determinata tipologia di spese, assumendo come parametro la spesa storica a un dato anno, così come la norma in analisi, nella loro concreta applicazione finiscano per penalizzare gli enti i quali hanno avuto una precedente gestione virtuosa. Tuttavia, il vincolo ex art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, dev'essere interpretato come tassativo, tale da non consentire eccezioni derivanti da situazioni contingenti. Pertanto, non vi sono ragioni per discostarsi dall'interpretazione della norma, già individuata dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia, con la citata deliberazione 18 febbraio 2015, n. 88/2015.*

*Ne consegue che la previsione secondo la quale il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell'anno*

2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, dev'essere applicata anche alle società già oggetto di misure di contenimento degli emolumenti in parola; ciò, inoltre, senza poter tenere conto delle competenze professionali concretamente richieste per la gestione dell'incarico.

### **Riferimento obbligatorio ai compensi effettivamente riconosciuti**

---

La Deliberazione n. 120/2015 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna ribadisce che la base di riferimento cui applicare la riduzione dei compensi per gli amministratori è rappresentata da quanto effettivamente riconosciuto agli stessi nel corso del 2013 e non da quanto teoricamente deliberato dall'assemblea dei soci.

#### **Deliberazione n. 120/2015 Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna**

**Quesito:** Il Sindaco del Comune di ..... formula il seguente quesito: se sia corretta la parametrizzazione degli importi liquidabili nel 2015 ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 90 del 2014 ai compensi deliberati dall'Assemblea della società nella seduta del 28 giugno 2010 e non a quanto effettivamente riconosciuto a seguito della rinuncia del compenso stesso da parte del Presidente e di un componente del CdA.

- - -

**Orientamento CdC:** il concetto di "costo annuale sostenuto" non può che essere riferito all'esborso effettivamente erogato dal Comune nell'esercizio 2013 a titolo di compenso per gli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 (rectius, comunali); né, data la formulazione della norma, si ritiene che, allo stato, possano soccorrere spazi ermeneutici tali da consentire di tenere in conto le peculiari situazioni che, in concreto, allo scopo di temperare conseguenze derivanti da una letterale applicazione della norma, abbiano concorso a quantificare gli importi "sostenuti" in misura ridotta rispetto alle originarie "spettanze".

3. In conclusione, per rispondere al quesito posto dal Comune di ....., nei termini come sopra ridefiniti, agli effetti della determinazione della percentuale di compenso spettante agli amministratori delle società in questione, il "costo annuale sostenuto" (previsto dalla norma citata) non può che essere quello effettivamente erogato dal Comune nell'anno 2013.

### **Assoggettamento dell'indennità di risultato al limite dei compensi**

---

Con la Deliberazione n. 102/2015, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia evidenzia che l'eventuale riconoscimento di indennità agli amministratori correlate ai risultati della società, deve tenere conto dei limiti previsti dalla normativa e deve altresì rispettare la base di riferimento del 2013, come determinata dai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012.

#### **Deliberazione n. 102/2015 Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia**

**Quesito:** conoscere, a seguito del combinato disposto delle vigenti normative che impongono la riduzione dei compensi spettanti agli amministratori di società partecipate da amministrazioni pubbliche, se al limite del compenso posto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, dall'art.16, co.1, lett. a) e b) del decreto legge n.90/2014 convertito, con modificazioni, nella n.114/2014, che ha modificato l'art.4, commi 4 e 5 del



decreto legge n.95/2012 convertito nella legge n.135/2012, sia assoggettata anche l'indennità di risultato da attribuire in relazione al raggiungimento, da parte dell'organo amministrativo monocratico, di obiettivi di carattere economico e di carattere gestionale assegnati annualmente

- - -

**Orientamento CdC:** è agevole pervenire alla soluzione del quesito prospettato con riguardo al già più volte menzionato art.1, co.725, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296 in base a cui “resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo...” (compenso individuale che, a sua volta, dovrà rispettare il limite posto dal primo periodo dell’art.1, co.725 in riferimento all’indennità dell’organo di vertice dell’ente controllante o con la maggior quota di partecipazione).

Tale norma va letta con riguardo alla complessiva normativa attualmente vigente in materia di limiti ai compensi degli amministratori di società partecipate, incluso il rispetto dell’onere a carico dell’ente in misura non superiore all’80 per cento di quello complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

Pertanto, anche in conformità delle conclusioni cui è pervenuto il citato parere della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n.88/2015/PAR del 18 febbraio 2015, si può fornire risposta al quesito posto dall’ente relativamente alla corresponsione dell’indennità di risultato affermando che vanno rispettati congiuntamente i vincoli posti in materia di contenimento dei costi per l’organo amministrativo della società partecipata.



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 3*  
*Analisi CAF – Approfondimento a ottobre*

31 ottobre 2015

Centro Stampa Comunale



## **Piano Strategico Pluriennale 2016-2017-2018**

**dell'ATM SpA di Alessandria**

**Elaborato dal Consiglio di Amministrazione di ATM spa**

**Alessandria 16 ottobre 2015**

## **1 - Introduzione**

L'Azienda Trasporti e Mobilità spa di Alessandria ha visto, negli anni più recenti, l'accentuarsi di molte criticità economiche e finanziarie, criticità che hanno causato una situazione complessiva di grave sofferenza, problematicità gestionali ed erosione del capitale sociale per perdite.

Le cause dei fattori che hanno provocato, e provocano, la lamentata situazione negativa, peraltro, erano già state evidenziate nel Piano Industriale dell'11/6/2013.

Peraltro, sopravvenute, imprevedibili, riduzioni delle contribuzioni e dei corrispettivi per i servizi, non solo non hanno consentito di ottenere i risultati previsti in tale Piano Industriale ma hanno provocato una situazione economico-finanziaria letteralmente insostenibile.

L'attuale Consiglio di amministrazione, ereditata una situazione fortemente compromessa da valori negativi finanziari e gestionali, approvò, infatti, un primo Piano Industriale in data 11 giugno 2013.

In attuazione della strategia e degli impegni assunti inizialmente, si sono ottenuti già alcuni significativi risultati, risanando e regolarizzando alcune partite debitorie e ponendo la società in iter di risanamento, riuscendo ad evitare le tragiche conseguenze degli obblighi contributivi-assicurativi e fiscali non precedentemente assolti.

Premesso ciò, come si esporrà dettagliatamente in seguito, l'ATM spa deve scontare una particolarissima posizione di criticità originata dal dissesto dichiarato dal Comune di Alessandria, dissesto non certo dovuto alla gestione ATM spa.

Questo ha condizionato fortemente il presente dell'azienda, in ragione sia delle rilevanti perdite sui crediti vantati verso il Comune, sia della drastica riduzione delle risorse attribuite ai vari settori di intervento.

Vi sono irrisolte alcune chiare inadeguatezze nella dotazione finanziaria complessiva assegnata ai servizi dati in house, nel trattamento fiscale applicato per COSAP e IMU; vi sono ritardi e inadempienze di enti locali nel pagare per i servizi resi all'utenza su base di accordi di programma in essere; vi è un'incidenza fortissima per gli oneri contributivi e fiscali rateizzati, pesantemente aggravati dalle sanzioni applicate per l'omesso versamento alle scadenze e dagli interessi per la rateizzazione; sussistono alcuni oneri finanziari con strumenti di medio credito sproporzionati rispetto alle strutture e servizi resi, oneri assunti dalle trascorse amministrazioni.

Da qui l'esigenza avvertita dagli attuali amministratori di un nuovo radicale intervento di risanamento e rilancio, con l'adozione di un Piano Strategico Pluriennale per gli anni 2016-2017-2018 che possa rendere possibile anche soluzioni societarie e partnership differenti e nuove.


La definizione ed adozione di un nuovo determinante intervento di risanamento e rilancio pluriennale sono state sollecitate dal Collegio Sindacale di ATM spa e dalla Giunta Comunale di Alessandria.

È, peraltro, ovvio fare constare che il presente “Piano strategico pluriennale” assumerà valenza solo se e solo in quanto i soci deliberino nella convocata assemblea sociale di coprire le perdite realizzatesi già al 30/6/2015 e di ricostituire il capitale sociale con l'integrale accoglimento della proposta del C. di A..

## **2 - Il contesto**

Per correttamente analizzare il merito e cogliere le opportunità che ancora vi potrebbero essere per risanare l'azienda e garantire il servizio all'utenza, vanno assunte preliminarmente alcune specificità inequivocabili:

a) ATM spa è una società pubblica, la maggioranza delle azioni è posseduta dal Comune di Alessandria con una quota pari al 94,54 %; il Comune di Torino possiede il 4,52 % e il Comune di Valenza possiede il simbolico 0,94 %.



b) la società non è una multiutility o società municipalizzata a servizi differenziati, con possibili compensazioni fra criticità e positività, tra settore e settore; ha, invece, l'unica missione caratterizzante nella gestione e fornitura del servizio di trasporto pubblico di linea o a chiamata in tutto il Comune di Alessandria, del servizio trasporto a Valenza e paesi vicini, dei vari servizi scuolabus, del servizio a chiamata del trasporto di utenti disabili; la società, inoltre, gestisce il servizio di sosta a pagamento nelle zone blu della città di Alessandria, il parcheggio di piazza Libertà, di via Parma, Rovereto di via Inviziati e del Centro Agorà.

c) all'appartenenza esclusiva al settore del trasporto pubblico consegue la rigidissima dipendenza e correlazione del fabbisogno finanziario dalle risorse regionali, provinciali e commerciali, che come si avrà modo di dimostrare in prosieguo, sono state drasticamente diminuite negli ultimi due anni.

Ne può tacersi che, nello specifico, anche le richieste e le imposizioni del Comune di Alessandria integrano particolare incidenza negativa sul risultato di esercizio.

d) la connotazione fisica e geografica del territorio del Comune di Alessandria e di Valenza, con molte frazioni e centri abitati sparsi, accentua la perifericità e marginalità di utenze, poche di numero, ma di valore sociale indiscusso.

A differenza di altre aziende di trasporto pubblico che servono città molto urbanizzate e prive di frazioni periferiche, qui siamo in presenza di una rete diffusa sul territorio, ma molto spesso con pochissimo ritorno economico.

Va rammentato che il Comune di Alessandria ha una superficie territoriale di ben 203 chilometri quadrati, contro i soli 130 del Comune di Torino e che dal centro abitato alle varie frazioni intercorrano parecchi chilometri pur rientrando, il relativo servizio, nel trasporto pubblico urbano.

e) la società è chiamata a servire un'utenza solo in parte urbana e residenziale, ma in rilevante parte, infatti, vi è anche un'utenza extraurbana che giunge ad Alessandria per servizi ospedalieri, frequentazione scolastica e universitaria, servizi bancari ed assicurativi, servizi amministrativi prefettizi o finanziari. Tale connotazione obbliga l'azienda a dimensionare il servizio anche per tali utenze difficilmente programmabili.

f) la società è preposta a gestire servizi con risorse finanziarie provenienti da Enti pubblici quali la Regione, la Provincia di Alessandria ed il Comune di Alessandria; queste, purtroppo, nel corso degli esercizi 2014 e 2015 hanno subito notevolissime riduzioni tanto da provocare enormi perdite stante l'elevato costo dei servizi stessi.

Le politiche tariffarie vengano decise da altri, con nessuna possibilità autonoma di contrazione di alcuni servizi e di ampliamento di altri. Il dimensionamento dei servizi è competenza politica di altri decisori pubblici.

g) la società oggi deve fare i conti con un peso finanziario del tutto sproporzionato alle risorse economiche e finanziarie di cui dispone, dovuto ad un investimento per la realizzazione del parcheggio multipiano in via Parma deciso dal Comune negli anni passati, i cui ritorni sono di molto sotto le attese e compromettono fortemente la situazione finanziaria della società.

h) i vari servizi affidati dal Comune di Alessandria e dalla Provincia di Alessandria sono ancorati a contratti di servizio già scaduti e prorogati di fatto, nell'interesse pubblico, in attesa di bando per rinnovo, alla luce della normativa vigente.

Peraltro, entrambi gli enti disattendono gli impegni economici assunti con i predetti contratti.

i) la possibilità di una equilibrata gestione aziendale, con allineamento fra poste creditrici e poste debitorie, non è possibile se prima non si risolvono i nodi capestro dei costi della Cosap sugli spazi blu di sosta, del peso degli oneri fiscali e contributivi non ritualmente assolti dalle gestioni passate che, come già detto, si sono notevolmente incrementati per le sanzioni e gli interessi applicati.

l) a luglio 2015, in Piemonte, il settore trasporti ha vissuto una particolare congiuntura di incertezza, non solo per la quantificazione delle risorse destinabili ad ogni realtà periferica e provinciale, ma anche in termini di assetto programmatico e gestionale complessivo regionale.

E' in fieri, infatti, un delicato ed innovativo processo di creazione ed avvio operativo dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, con coinvolgimento di centinaia di comuni e di tutte le province, con l'individuazione di Bacini di riferimento. In questo contesto si colloca il problema dell'ATM spa di attendere il rinnovo dei contratti di servizio con proroghe derogatorie autorizzate dalla Regione, ovvero provvedere a nuovi bandi a raggio più vasto e con interazione fra più comuni.

È, poi, indispensabile che il Comune si attivi fattivamente e con il massimo impegno per ottenere risorse adeguate alla particolare realtà territoriale di Alessandria.

Proprio in queste settimane, si stanno coltivando contatti e verifiche con gli uffici regionali e dell'Agenzia per rinvenire una soluzione congrua ed efficace che risolva la precarietà di ATM spa.

m) l'esigenza di una rivisitazione del dimensionamento delle risorse umane oggi in ATM spa si rende necessaria in ragione del fatto che, a fronte di risorse finanziarie trasferite decrescenti, si impongono come doverose ed ineliminabili contrazioni del numero del personale, seppur solo in presenza di chiare misure di razionalizzazione che non penalizzino gli utenti. Se vi è un disegno complessivo, necessariamente pure drastico, di riconsiderazione dei servizi per ottimizzarli, anche l'entità delle risorse umane non può non risentirne.

n) nel primo semestre 2015 il Comune di Alessandria e ATM spa hanno condotto un sondaggio, con gara pubblica, mirato a ricercare eventuale partner finanziario ed operativo per avviare una interazione anche in vista di nuove procedure di gara di assegnazione a raggio più vasto. Da questo sondaggio è emersa un'attenzione motivata da parte di diversi operatori privati e pubblici, già presenti nel settore trasporti in Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta.

Allo stato, però, sono del tutto assenti concrete prospettive di interventi di terzi dovute anche alla situazione economico – finanziaria della società ed all'assenza di serie e fondate prospettive di superamento delle attuali diseconomie.


### **3 - Le criticità ineludibili e le soluzioni possibili**

Nel contesto problematico fin qui declinato solo per titoli, si collocano invece alcune consolidate criticità che non possono più essere eluse.


L'attuale Consiglio di Amministrazione, insediatosi solo il 27/3/2013, con la diretta collaborazione del management aziendale, ha approvato la cassa integrazione guadagni in deroga fino al 30/6/15 (data improrogabile per normativa) con una riduzione di spesa, a parità di servizi svolti, pari al 15% del costo del personale; ha attuato mobilità interna del personale destinando ad altre mansioni lavoratori provenienti da settori considerati in esubero, riduzione del servizio di TPL urbano, internalizzazione dei servizi di pulizia uffici e locali aziendali, vendita titoli di viaggio a bordo

In questo primo biennio di attuazione del precedente Piano Industriale, il costo del personale per l'anno 2014 è sceso di € 1.213.000, mentre per l'acquisto di merci e servizi di € 910.000 rispetto al 2013.

#### **Decremento del costo del personale 2013-2014**



## **Decremento costo acquisto merci e servizi 2013-2014**



Permangono, tuttavia, alcune gravi criticità che si specificano qui di seguito e per il cui superamento si impongono soluzioni incisive, peraltro non dipendenti, se non marginalmente, da decisioni e provvedimenti di ATM:

### **1) Crediti verso il Comune di Alessandria**

Al 9 settembre 2015 la contabilità aziendale evidenzia un credito verso il Comune di Alessandria di € 8.883.265,00 (ottomilionioottocentottantatremiladuecentosessantacinque/00).

Si impone, pertanto, una urgente verifica congiunta per una esatta quantificazione e per la definizione di tempi e modalità per il pagamento; tempi che, comunque, non potranno che essere particolarmente ristretti onde consentire ad ATM di disporre di risorse finanziarie idonee a fare fronte alle pesanti ed ineludibili scadenze.

### **2) Corrispettivi dei contratti di servizio.**


Nella tabella sotto riportata viene evidenziata la presente involuzione economica dei trasferimenti delle quote dei contratti di servizio fino al 2014 e le previsioni per il triennio 2015-2017 come da bilancio di previsione del Comune di Alessandria approvato ad agosto 2015, precisando che fino ad ora non vi è stata nessuna riduzione dei servizi erogati ad eccezione di quella relativa al minimo taglio esercitato sul TPL.




Decremento delle risorse assegnate dal Comune di Alessandria e Regione Piemonte, con ipotesi programmatica coerente per 2016 e 2017:

<b>Prestazione</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Affidamento sosta a pagamento	276.100,22	0	0	0	0	0
Affidamento manutenzione segnaletica stradale	685.068,52	0	0	0	0	0
Trasporto alunni	1.248.850,51	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Trasporto disabili	733.418,60	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Agevolazioni tariffarie	1.300.000	200.000	150.000	400.000	400.000	400.000
Prestazioni inerenti i servizi sociali	663.204	300.000	250.000	0	0	0
TPL accordo di programma Regione Piemonte	4.898.512,30	4.626.372,85	4.626.372,85	3.686.302	3.686.302	3.686.302
CCNL	109.412	0	0	0	0	0
TPL Regione Piemonte anni precedenti	0	0	0	495.000	0	0
TPL accordo di programma Provincia di Alessandria	636.057,43	636.057,43	636.057,43	140.000	140.000	140.000
<b>TOTALE</b>	<b>10.550.623,58</b>	<b>7.012.430,28</b>	<b>6.762.430,28</b>	<b>5.821.302</b>	<b>5.326.302</b>	<b>5.326.302</b>

Decremento valori complessivi per anno:



Decremento ripartito per anno e tipologia di intervento:



Se tale contrazione viene confermata, ed anzi non verranno aumentate le risorse destinate ad ATM, la società non disporrà di mezzi economici e finanziari idonei a consentirle di fare fronte sia ai gravosi impegni già in essere che agli oneri correnti derivanti dall'espletamento della propria attività.

Si dubita, pertanto, fortemente che anche gli altri interventi attuabili da ATM di seguito proposti possano consentire alla società di pervenire anche solo ad un pareggio di bilancio già nell'esercizio 2016.

Anzitutto, dovrà ridefinirsi il servizio di linea a chiamata e tutti gli altri servizi prestati, con conseguente adeguamento dell'organico, anche indiretto, nella finalità di verificare la possibilità di rendere compatibili le risorse rispetto ai costi.

Più oltre, si ipotizza un incremento delle risorse quale compenso dei vari contratti di servizio. Si espongono, quindi, le cause dei gravosi oneri che determinano le difficoltà economico-finanziarie della società e pregiudicano in maniera determinante il raggiungimento di risultati positivi nella gestione.

### 3) Lo squilibrio economico e finanziario dovuto al parcheggio di via Parma.

La problematica connessa al parcheggio di Via Parma era già stata evidenziata, seppur succintamente, nel Piano Industriale dell'11/6/2013.

La gestione del parcheggio di via Parma, realizzazione voluta dal Comune, comporta spese di gestione di gran lunga superiori rispetto agli incassi derivanti dalla vendita della sosta; a questi costi è necessario aggiungere la quota annuale del mutuo attinto per realizzarlo, quota pari a circa 900.000 euro, nonché gli oneri tributari nazionali e locali che dallo stesso conseguono.

Com'è noto, il parcheggio era stato realizzato prevedendo l'alienazione a soggetti privati dei box dei piani interrati al fine di ridurre l'onere conseguente all'accensione del mutuo.

Purtroppo, sempre com'è noto, per la costante presenza di acqua proveniente da falda sotterranea ed allagamenti, non è stato possibile raggiungere tale finalità.

Non solo: si è reso necessario mantenere in costante esercizio, 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno, una idrovora con, conseguenti, sproporzionati costi di energia elettrica.

Anche i locali ad uso ufficio presenti nella struttura e destinati ad essere locati a terzi, in realtà, sono rimasti liberi per cui nessun introito è stato ottenuto.

Va evidenziato che è attualmente in corso avanti il Tribunale di Alessandria causa promossa nei confronti dell'impresa appaltatrice e dei tecnici per ottenere il risarcimento dei danni derivati alla struttura dalle omissioni, dagli errori compiuti, nonché per i gravi vizi presenti nella stessa.

In caso di, auspicabile e probabile, esito positivo di tale giudizio, potrà prendersi in esame l'ipotesi di attuare interventi adeguati per rendere utilizzabili i locali sotterranei, previa valutazione dei costi necessari a tale fine.

Nel caso in cui non si ritenesse possibile un tale risultato o, comunque, si dovessero sostenere costi non congrui, si dovrà prendere in esame una diversa ipotesi idonea ad eliminare l'attuale situazione che, come detto, è foriera, unicamente, di pesanti oneri.

Altro elemento positivo sarebbe rappresentato dalla possibilità di locare gli uffici al Comune o ad altri Enti pubblici, anche a canoni agevolati; se non altro si otterrebbe anche una ripartizione dei costi di esercizio.

Però, sino a che non verrà realizzato tutto quanto sopra, si dovrà chiudere il parcheggio per ridurre, notevolmente, i costi di gestione che, da soli, attualmente superano, non di poco, gli introiti derivanti dall'utilizzo dello stesso.

Inoltre, in caso di attestata inagibilità dei locali sotterranei, si potrà beneficiare della riduzione delle imposte immobiliari comunali in misura pari al 50% rapportata alla porzione inagibile.

#### **4) Onere Cosap sugli spazi blu di sosta.**

Per la gestione della sosta relativa agli spazi blu, il Comune di Alessandria, nel bilancio di previsione 2015, ha inserito una cifra pari ad € 900.000,00 (novecentomila/00) per Cosap che ATM deve pagare per esercitare il controllo degli stalli. Tenendo conto che il personale (15 ausiliari) viene interamente pagato da ATM, che gli incassi delle sanzioni emesse viene però versato nelle casse del Comune; che gli investimenti, la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle apparecchiature sono sempre a carico di ATM, è evidente che il servizio non solo non può essere remunerativo ma comporta non indifferenti perdite.

Non si tiene, poi, conto del fatto che il parcheggio di P.za Garibaldi al lunedì è inutilizzabile ed al giovedì ed al sabato è utilizzabile solo per la metà; tale parcheggio è una delle preponderanti fonti positive per cui il ridotto utilizzo non può non comportare la perdita di introiti di non indifferente entità.

Si impone, pertanto, una modifica immediata del regolamento comunale che contempli l'esenzione totale degli spazi blu dell'assoggettamento alla Cosap o, in subordine, la rimodulazione dell'importo quantomeno secondo la seguente stima:

- il comune di Alessandria rilascia permessi per disabili, medici, giornalisti ecc... per un numero pari a circa 173 posti auto/giorno;
- i posti delimitati da strisce blu sono 3.520;
- il totale dei posti disponibili (3.520 – 173) è 3.347;

- il comune fa pagare ai residenti un importo annuo di € 70 o € 50 secondo la zona, per avere la possibilità di posteggiare, sempre, in uno stallo blu;
- ATM richiede analogo trattamento, nonché di tenere conto del mancato e/o ridotto utilizzo del parcheggio di P.za Garibaldi;
- l'importo della Cosap, pertanto, non può superare € **150.000,00**, annui.

Già solo con tale riduzione si eviterebbero pesanti disavanzi di gestione.

Un onere per COSAP di Euro 700.000 annui, quale ipotizzato dal Comune di Alessandria, potrebbe essere tollerato unicamente nel caso in cui l'Amministrazione e/o gli altri enti aumentassero i corrispettivi dei contratti di servizio, o altre forme equipollenti, di un importo annuo non inferiore ad Euro 550.000 che naturalmente venisse corrisposto nei termini che andranno ad essere convenuti.

## **5) Oneri derivanti dal pagamento rateizzato dei fornitori, degli oneri fiscali e contributivi delle gestioni passate.**

Come evidenziato nella successiva tabella i mancati pagamenti da parte della gestione precedente, reiterati nel tempo, di imposte, contributi e fornitori hanno prodotto oltre ai solleciti, minacce di azioni legali, decreti ingiuntivi, pignoramenti che hanno costretto l'attuale CdA a superare il problema raggiungendo piani di rientro che già da due anni vengono regolarmente onorati.

A fronte dei soli trasferimenti dei corrispettivi dei contratti di servizio in essere con Comune, Provincia e Regione, come ridotti nel 2014 e 2015, rispetto al 2012, non è possibile sostenere una simile esposizione senza l'impegno, da parte dell'Amministrazione Comunale, a garantire un flusso di liquidità sufficiente e soprattutto costante nel tempo propedeutico all'estinzione dei debiti pregressi.

Riteniamo, quindi, opportuno rappresentare il quadro esatto delle scadenze delle rateazioni:

	IVA 2010	IVA IRES	INPS 2010	INPS 2011	INPS 2012	CANONE	IVA 2013	INPS 2013	IRPEF 2012	IVA 2013	FORNITORE	FORNITORE	FORNITORE	FORNITORE	TOTALE
		2011			IRAP 2010/11	COSAP 2011					BICINCITTA'	COMUNICARE	ALEGAS	AMV	
<b>2016</b>															
GENNAIO			33.292,55	19.639,52	55.504,22	24.991,06		75.504,00			1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	226.619,35
FEBBRAIO	53.583,88	65.372,54	33.300,52	19.644,36	55.520,44	24.992,37	67.966,18	75.504,00	84.337,09	67.966,17	1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	565.875,55
MARZO			33.308,51	19.649,22	55.536,72	24.993,68		75.504,00			1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	226.680,13
APRILE			33.316,59	19.654,12	55.553,14	24.994,99		75.504,00			1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	226.710,84
MAGGIO	53.994,71	65.887,08	33.324,70	19.659,04	55.569,60	24.996,31	68.550,43	75.504,00	85.052,31	68.550,42	1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	568.776,60
GIUGNO			33.332,85	19.664,02	55.586,19	24.997,64		75.504,00			1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	226.772,70
LUGLIO			33.341,05	19.669,00	55.602,83	24.998,97		75.504,00			1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	226.803,85
AGOSTO	54.414,67	66.413,05	33.349,31	19.674,04	55.619,57	25.000,30	69.134,67	75.504,00	85.783,43	69.134,66	1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	571.715,70
SETTEMBRE			33.357,65	19.679,10	55.636,41	25.001,65		75.504,00			1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	226.866,81
OTTOBRE			33.365,99	19.684,18	55.653,31	25.002,99		75.504,00	86.514,54		1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	313.413,01
NOVEMBRE	54.834,63	66.939,02	33.374,39	19.689,28	55.670,30	25.004,34	69.712,56	75.504,00		69.712,55	1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	488.129,07
DICEMBRE			33.382,84	19.694,44	55.687,38	25.005,70		75.504,00			1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	226.962,36
<b>2017</b>															
GENNAIO		67.465,00	33.391,33	19.699,62	55.704,58	25.007,06		75.504,00	87.245,66		1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	381.705,25
FEBBRAIO			33.399,91	19.704,85	55.721,85	25.008,42	70.284,10	75.504,00		70.284,09	1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	367.595,22
MARZO			33.408,51	19.710,09	55.739,22	25.009,79		75.504,00			1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	227.059,61
APRILE		67.973,82	33.417,10	19.715,38	55.756,68	25.011,17		75.504,00			1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	295.066,15
MAGGIO			33.425,81	19.720,70	55.774,21	25.012,55	70.868,34	75.504,00	87.952,93	70.868,33	1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	456.814,87
GIUGNO			33.434,90	19.726,03	55.791,84	25.013,93		75.504,00			1.370,00	2.764,00	7.000,00	6.554,00	227.158,70
LUGLIO		68.499,79		19.731,43	55.809,57	25.015,33		75.504,00	88.684,05			2.764,00	7.000,00	6.554,00	349.562,17
AGOSTO				19.736,85	55.827,43	25.016,72	71.452,58	75.504,00		71.452,57		2.764,00	7.000,00	6.554,00	335.308,15
SETTEMBRE					55.845,33	25.018,12		75.504,00				2.764,00	7.000,00	6.554,00	172.685,45
OTTOBRE		69.025,76			55.863,32	25.019,53		75.504,00	89.415,16				7.000,00	6.554,00	328.381,77
NOVEMBRE					55.881,46	25.020,94	72.030,47	75.504,00		72.030,46			7.000,00	6.554,00	314.021,33
DICEMBRE					55.899,66	25.022,36		75.504,00					7.000,00	6.554,00	169.980,02
<b>2018</b>															
GENNAIO		69.551,74			55.917,94	25.023,78		75.504,00	90.146,28				7.000,00	6.554,00	329.697,74
FEBBRAIO					55.936,36	25.025,21	72.602,01	75.504,00		72.602,00			7.000,00	6.554,00	315.223,58
MARZO					55.954,81	25.026,65		75.504,00					7.000,00	6.554,00	170.039,46
APRILE					55.973,45	25.028,08		75.504,00	90.853,55				7.000,00	6.554,00	260.913,08
MAGGIO					55.992,13	25.029,53	73.186,26	75.504,00		73.186,25			7.000,00	6.554,00	316.452,17
GIUGNO					56.010,94	25.030,98		75.504,00					7.000,00	6.554,00	170.099,92
LUGLIO					56.029,81	25.032,43			91.584,67				7.000,00	6.554,00	186.200,91
AGOSTO					56.048,78	25.033,90	73.770,50			73.770,49			7.000,00	6.554,00	242.177,67
SETTEMBRE					56.067,90	25.035,36							7.000,00	6.554,00	94.657,26
OTTOBRE					56.087,05	25.036,83			92.315,78				7.000,00	6.554,00	186.993,66
NOVEMBRE					56.106,33	25.038,31	74.348,39			74.348,38			7.000,00	6.554,00	243.395,41
DICEMBRE					56.125,74	25.039,79							7.000,00	6.554,00	94.719,53

## **6) Razionalizzazione di linee e di alcuni servizi all'utenza**

A fronte della riduzione dei corrispettivi dei contratti di servizio relativi al trasporto scuolabus, disabili ed in particolar modo all'extraurbano e urbano di Valenza coperto finanziariamente, fino al 2014, dall'accordo di programma Provincia-Comune, si impongono diminuzioni di servizi che andranno per forza di cose ad impattare sull'utenza.

Si dovrà, pertanto, prevedere: eliminazione del servizio a chiamata per quanto riguarda le direttrici Alessandria Valle S. Bartolomeo, San Michele, Valmadonna con ripristino del servizio ad orario, riduzione del numero delle corse, soppressione del call center e disdetta contratto di manutenzione software, soppressione servizio urbano di Valenza, soppressione dei prolungamenti a Mortara, riduzione delle corse Alessandria - Valenza, eliminazione dei prolungamenti a Pecetto, Giardinetto, Rivalta Scrivia.

Riduzione del trasporto alunni eliminando il servizio in almeno quattro scuole determinando la scelta sulla base della media degli alunni trasportati negli ultimi anni.

Riduzione del trasporto disabili lasciando solo un operatore, in una determinata fascia oraria giornaliera, per la prenotazione dei servizi.

Eliminazione dei messi notificatori esternalizzando il servizio alle società che già operano nel settore, con ingente riduzione del costo.

Eliminazione del punto ATM della stazione FS trasferendolo in sede, riducendo l'apertura al pubblico quindi con l'utilizzo di solo due operatori.

Eliminazione dell'ufficio legale.

Eliminazione del servizio di accompagnatori scuolabus e disabili e di assistenza alla clientela (vendita biglietti a bordo) installando emettrici di biglietti (già acquistate).

Riduzione del personale indiretto (impiegati).

## **7) Dimensionamento delle risorse umane.**

Certamente le risorse umane in una società di trasporto costituiscono, accanto alla voce dei mezzi e delle forniture carburante, un fattore determinante di equilibrio o disequilibrio. In un momento di contrazione dei trasferimenti pubblici e di quasi obbligata politica tariffaria, si rende necessaria una corretta rilettura dei fabbisogni di personale.

Come già ventilato in più incontri anche sindacali, si rende necessario prevedere un accesso graduale allo strumento del licenziamento collettivo per riduzione personale ex artt. 4 e 24 legge 223 del 23/7/91; in concreto, la prevedibile, necessaria operatività da attuare dovrebbe essere la seguente:

- La riduzione del servizio scuolabus, disabili, trasporto urbano ed extraurbano di Valenza e tratte in concessione provinciale, dovrebbe comportare il licenziamento di n. 8 autisti che comunque, data la presenza nel gruppo di dipendenti prossimi alla pensione, potranno essere accompagnati senza grosso impatto sociale;
- Per effetto della soppressione del servizio dei messi notificatori si impone il licenziamento dei 2 addetti;
- Per effetto dello spostamento del punto ATM e della conseguente riduzione dell'orario di sportello al pubblico si impone il licenziamento di 2 addetti;

- Per effetto della soppressione dell'ufficio legale si impone il licenziamento dell'addetto;
- Per effetto della soppressione del servizio di assistenza alla clientela e dell'utilizzo della più economica società per l'accompagnamento degli scuolabus e disabili, si propone il licenziamento di 12 addetti;
- Se non verrà modificato il contratto in essere con il comune relativo alla COSAP, si propone il licenziamento di almeno n. 6 ausiliari del traffico;
- Per effetto delle riduzioni sopra descritte si impone il licenziamento di 4 impiegati (2 amministrativi e 2 tecnici).

Il risultato economico della complessiva operazione, comunque compresa nei dati di proiezione triennale, è riassumibile in questo modo:

- tenendo conto del costo medio di un dipendente, comprensivo di salario, oneri sociali e quota di trattamento di fine rapporto, si avrebbe una riduzione/anno di € 1.295.000
- l'ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione personale, procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 legge 223/91, operazione che necessita comunque di accordo sindacale, comporterebbe il pagamento della quota intera del TFR pari a € 462.500 nell'arco del primo anno (2016) del piano triennale, oltre al contributo ASPI (attualmente NASPI) da corrispondere all'INPS, di 40 €/mese per ogni dipendente licenziato, per ogni mese di attività lavorativa prestata in azienda, fino ad un massimo di 36, quantificabile in 53.280 € da spalmare però nei complessivi 3 anni del Piano.

#### **4 – Le ragioni e le azioni del nuovo Piano Strategico Pluriennale**

L'attuale Consiglio di Amministrazione, convinto dell'urgenza di una soluzione innovativa e radicale nella programmazione degli obiettivi societari, a seguito di espliciti solleciti avuti da parte della Giunta Comunale e da parte dell'Assessore competente alle aziende partecipate, nonché da parte del Collegio Sindacale, ha formulato il presente Piano Strategico Pluriennale 2016-2017-2018.

Il documento aggiorna e risottolinea le emergenze economiche, finanziarie e gestionali dell'ATM spa, già esposte ed esaminate nel Piano Industriale 2013, ed ipotizza un intervento più drastico di risanamento.

L'attuale Consiglio, dopo aver esaminato nel dettaglio il succedersi degli eventi e delle decisioni assunte nel corso dell'ultimo decennio, compreso anche il rapporto con la fase della dichiarazione del dissesto del Comune di Alessandria, ha piena contezza di quanto sia ascrivibile alle vecchie gestioni dell'azienda e quanto anche sia ascrivibile, invece, al rapporto con il Comune di Alessandria e con l'OSL.

Per tale ragione, attende, dall'interlocutore pubblico che detiene la quasi totalità del capitale sociale, veloci e congrue risposte programmatiche da attuarsi immediatamente.

A fronte di una chiara emergenza economica, finanziaria e gestionale, si possono delineare solo soluzioni di salvataggio estremo e radicale; solo se tale disegno venisse meno, si dovranno esperire ipotesi concorsuali o liquidatorie, con accesso eventuale alla creazione di new company ed alleanze con altri operatori del settore.

Il nuovo Piano Strategico Pluriennale è il risultato ponderato e verificato di alcuni chiari paletti finanziari e gestionali non derogabili:

a) il Piano viene elaborato e assunto in una fase temporale di radicali mutamenti legislativi nazionali e regionali in tema di trasporto pubblico, con riflessi negli assetti di programmazione e gestione di bacino territoriale;

b) il Piano tiene conto e muove necessariamente dall'esistente patrimonio aziendale (fisico e professionale) e dalle dotazioni economiche e finanziarie che da Regione, Provincia e Comune vengono attribuite;

c) il Piano si articola nel triennio 2016-2017-2018, tiene conto del fatto che l'esercizio 2015 necessita di un intervento straordinario da parte del Comune di Alessandria che porti a congruità le insufficienti dotazioni di risorse per i contratti di servizio in essere, intervenga per ridurre drasticamente (meglio se annullare) l'importo della COSAP sugli spazi blu (unica in tutto il Piemonte), dia concreta attuazione al finanziamento previsto nell'accordo di programma con Valenza;

d) il Piano ha assunto, come dato minimo e necessitato di partenza, l'incremento di alcune risorse da parte del Comune di Alessandria, precisamente:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
agevolazioni tariffarie	200.000	250.000	350.000
servizio disabili	200.000	200.000	200.000
servizio scuolabus	100.000	100.000	100.000
servizio linee Valenza	450.909	450.909	450.909
oltre ad IVA di legge.			

e) il Piano ha considerato il decremento degli oneri per COSAP: il decremento richiesto e necessario è pari a – 750.000,00 euro per ogni anno di esercizio. Si attende, cioè, un canone COSAP rideterminato in 150.000,00 euro annui, salvo il verificarsi dell'ipotesi di cui al precedente punto 3.4.

f) il Piano considera gli oneri per le varie rateizzazioni attivate con Equitalia per INPS, IRAP, IRES, IVA, COSAP 2011.

g) il Piano assume gli indirizzi già adottati per onorare gradualmente e senza contenziosi legali i debiti nei confronti dei fornitori che al 9 settembre 2015 ammontano ad € 6.302.654,00 (seimilionitrecentoduemilaseicentocinquantaquattro/00).

h) il Piano non tiene conto e non valorizza l'ipotesi di conferimento di contratto di servizio per la segnaletica stradale, in passato già attribuito; non tiene conto di altri servizi che, stante le attuali professionalità interne all'azienda, ATM potrebbe svolgere.



## **5 – Elaborazione del piano finanziario ed economico 2016 – 2017 – 2018**

Vengono di seguito riportate le seguenti tabelle:

- 1) Ipotesi sottostanti il Business Plan 2016-2017-2018
- 2) Piano economico previsionale anno 2016
- 3) Piano economico previsionale anno 2017
- 4) Piano economico previsionale anno 2018
- 5) Business Plan 2016-2017-2018

# AZIENDA TRASPORTI e MOBILITA' S.p.A.

## Ipotesi sottostanti il Business Plan 2016-2017-2018

<b>Ricavi</b>	<p>I corrispettivi da biglietti linee Alessandria sono stati adeguati ad Euro 502.447 per ogni anno</p> <p>I corrispettivi da biglietti linee extraurbano - Valenza sono stati adeguati ad Euro 56.616 per ogni anno</p> <p>Il corrispettivo per il contratto di servizio disabili è pari ad Euro 563.636 per ogni anno</p> <p>Il corrispettivo per il contratto di servizio scuolabus è pari ad Euro 736.363 per ogni anno</p> <p>Il corrispettivo per il contratto di servizio linee extraurb. e Valenza è pari ad Euro 578.181 per ogni anno</p> <p>Le agevolazioni tariffarie a carico del Comune sono pari ad Euro 563.636 nel 2016 , Euro 613.636 nel 2017 e Euro 713.636 nel 2018</p> <p>Non sono previsti ricavi per il parcheggio di Via Parma</p> <p>Non sono previste sopravvenienze attive</p> <p>Gli altri ricavi sono previsti in misura pari ai valori desunti dall'ultimo bilancio approvato (2014)</p>
<b>Costi</b>	<p>I costi di materiali per trazione sono stati adeguati alla riduzione dei vari servizi</p> <p>I costi per servizi sono stati adeguati alla riduzione dei vari servizi</p> <p>Il canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) è previsto pari ad Euro 150.000 per ogni anno, salvo quanto previsto al paragrafo 3,4</p> <p>Il costo del lavoro è stato conteggiato tenuto conto della riduzione di 35 dipendenti contenuta nel presente piano</p>
<b>EBITDA</b>	<p>Calcolato al netto della quota di risconti su contributi in c/impianti</p>
<b>TFR</b>	<p>L'accantonamento al fondo TFR è effettivamente versato all'INPS o ai fondi di categoria</p> <p>La quota di rivalutazione è trattenuta in azienda e viene considerata autofinanziamento. (ammontare costante € 45.995)</p>
<b>Investimenti</b>	<p>Gli investimenti in mezzi destinati al trasporto vengono finanziati da contributi pubblici</p>
<b>Interessi di mora attivi</b>	<p>Sono stati conteggiati gli interessi di mora nella misura di legge sui ritardati pagamenti del Comune</p>
<b>Stand By Committed</b>	
<b>Tasso d'int. su Finanziamento</b>	<p>Euribor a un mese - spread 1,25%</p>
<b>Rimborso rata</b>	<p>Semestrale (giugno - dicembre)</p>
<b>Debiti Esistenti</b>	<p>Prosecuzione dei piani di rateazione già avviati e ipotesi di rientro programmato con i fornitori pari ad Euro 100.000/mese</p>
<b>Crediti esistenti verso il comune</b>	<p>Rimborso dei crediti scaduti ipotizzato pro-quota nel triennio</p>
<b>Patrimonio Netto</b>	<p>Si è tenuto conto dei versamenti dei Soci per l'abbattimento delle perdite al 30/06/2015 e dell'aumento del Capitale Sociale ad Euro 2.000.000,00</p>
<b>Dividendi</b>	<p>Nessuna distribuzione</p>
<b>Ipoteche Esistenti</b>	<p>Immobile via Parma e Immobile Sede</p>

Piano economico previsionale anno 2016	Linee Alessandria	Servizio Disabili	Servizio Scuolabus	Distributore Metano	Lineae Valenza	Servizio Parcheggi	Parcheggio Via Parma	Totale Azienda
<b>Valore della produzione</b>								
Corrisp. per cess. di beni e prest. di servizi a cui è diretta l'attività dell'impresa	4.848.108	567.962	799.257	816.848	734.401	3.017.006	-	10.783.582
Ricavi da copertura costi sociali	612.045	-	-	-	-	-	-	612.045
Ricavi accessori	-	-	-	-	-	-	-	-
Rettifiche di ricavi	-	-	-	-	-	-	-	-
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-
Vari	198.688	6.851	7.139	2.392	16.430	82.580	-	314.080
Contributi in conto esercizio	110.000	16.000	-	-	-	-	-	126.000
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>5.768.841</b>	<b>590.813</b>	<b>806.396</b>	<b>819.240</b>	<b>750.831</b>	<b>3.099.586</b>	<b>-</b>	<b>11.835.707</b>
<b>Costi della produzione</b>								
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	884.016	89.784	73.117	487.683	83.290	74.052	-	1.691.941
Per servizi	923.860	110.736	185.475	18.764	115.954	240.826	-	1.595.616
Per godimento di beni di terzi	9.298	1.657	1.660	39.100	1.332	150.000	-	203.047
Per il personale:								
Salari e stipendi	2.554.418	166.755	283.845	117.176	262.728	628.390	-	4.013.312
Oneri sociali	804.054	34.423	76.716	35.319	76.532	198.361	-	1.225.405
Trattamento di fine rapporto	225.126	17.195	26.396	9.487	23.073	56.978	-	358.254
Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti e svalutazioni:								
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.729	525	453	7.445	534	14.077	-	26.763
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	507.989	71.379	53.487	1.171	41.337	124.778	237.826	1.037.967
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle dispon.liquide	18.161	-	-	-	-	-	-	18.161
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 17.665	- 2.359	- 2.032	-	- 2.397	- 43.839	-	- 68.293
Accantonamento per rischi	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	130.145	13.102	10.646	2.195	12.485	83.302	105.497	357.371
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>6.043.130</b>	<b>503.198</b>	<b>709.763</b>	<b>718.340</b>	<b>614.867</b>	<b>1.526.924</b>	<b>343.322</b>	<b>10.459.545</b>
<b>Differenza tra costi e valore della produzione (A-B)</b>	<b>- 274.289</b>	<b>87.615</b>	<b>96.633</b>	<b>100.900</b>	<b>135.964</b>	<b>1.572.662</b>	<b>- 343.322</b>	<b>1.376.162</b>
<b>Proventi e oneri finanziari</b>								
Proventi	135.551	19.093	16.465	6.206	19.418	53.499	-	250.231
Oneri	- 264.380	- 37.239	- 32.114	- 12.095	- 37.873	- 107.324	- 57.306	- 548.330
<b>Totale Proventi e oneri finanziari</b>	<b>- 128.829</b>	<b>- 18.146</b>	<b>- 15.649</b>	<b>- 5.889</b>	<b>- 18.455</b>	<b>- 53.825</b>	<b>- 57.306</b>	<b>- 298.099</b>
<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>								
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Proventi e oneri straordinari</b>								
Proventi	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri	- 118.180	- 16.644	- 14.354	- 5.409	- 16.981	- 55.056	-	- 226.623
<b>Saldo Proventi e oneri straordinari</b>	<b>- 118.180</b>	<b>- 16.644</b>	<b>- 14.354</b>	<b>- 5.409</b>	<b>- 16.981</b>	<b>- 55.056</b>	<b>-</b>	<b>- 226.623</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>- 52.397</b>	<b>- 1.323</b>	<b>- 9.722</b>	<b>- 10.416</b>	<b>- 5.005</b>	<b>- 67.356</b>	<b>9.758</b>	<b>- 136.461</b>
<b>Risultati dell'esercizio</b>	<b>- 573.694</b>	<b>51.501</b>	<b>56.909</b>	<b>79.186</b>	<b>95.522</b>	<b>1.396.426</b>	<b>- 390.870</b>	<b>714.979</b>

Piano economico previsionale anno 2017	Linee Alessandria	Servizio Disabili	Servizio Scuolabus	Distributore Metano	Lineae Valenza	Servizio Parcheggi	Parcheggio Via Parma	Totale Azienda
<b>Valore della produzione</b>								
Corrisp. per cess. di beni e prest. di servizi a cui è diretta l'attività dell'impresa	4.848.108	567.962	799.257	816.848	734.401	3.017.006	-	10.783.582
Ricavi da copertura costi sociali	662.045	-	-	-	-	-	-	662.045
Ricavi accessori	-	-	-	-	-	-	-	-
Rettifiche di ricavi	-	-	-	-	-	-	-	-
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-
Vari	198.688	6.851	7.139	2.392	16.430	82.580	-	314.080
Contributi in conto esercizio	110.000	16.000	-	-	-	-	-	126.000
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>5.818.841</b>	<b>590.813</b>	<b>806.396</b>	<b>819.240</b>	<b>750.831</b>	<b>3.099.586</b>	<b>-</b>	<b>11.885.707</b>
<b>Costi della produzione</b>								
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	884.016	89.784	73.117	487.683	83.290	74.052	-	1.691.941
Per servizi	923.860	110.736	185.475	18.764	115.954	240.826	-	1.595.616
Per godimento di beni di terzi	9.298	1.657	1.660	39.100	1.332	150.000	-	203.047
Per il personale:								
Salari e stipendi	2.554.418	166.755	283.845	117.176	262.728	628.390	-	4.013.312
Oneri sociali	804.054	34.423	76.716	35.319	76.532	198.361	-	1.225.405
Trattamento di fine rapporto	225.126	17.195	26.396	9.487	23.073	56.978	-	358.254
Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti e svalutazioni:								
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.729	525	453	7.445	534	14.077	-	26.763
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	507.989	71.379	53.487	1.171	41.337	98.778	237.826	1.011.967
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle dispon.liquide	18.161	-	-	-	-	-	-	18.161
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 17.665	- 2.359	- 2.032	-	- 2.397	- 43.839	-	- 68.293
Accantonamento per rischi	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	130.145	13.102	10.646	2.195	12.485	83.302	105.497	357.371
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>6.043.130</b>	<b>503.198</b>	<b>709.763</b>	<b>718.340</b>	<b>614.867</b>	<b>1.500.924</b>	<b>343.322</b>	<b>10.433.545</b>
<b>Differenza tra costi e valore della produzione (A-B)</b>	<b>- 224.289</b>	<b>87.615</b>	<b>96.633</b>	<b>100.900</b>	<b>135.964</b>	<b>1.598.662</b>	<b>- 343.322</b>	<b>1.452.162</b>
<b>Proventi e oneri finanziari</b>								
Proventi	135.551	19.093	16.465	6.206	19.418	53.499	-	250.231
Oneri	- 264.380	- 37.239	- 32.114	- 12.095	- 37.873	- 107.324	- 45.214	- 536.238
<b>Totale Proventi e oneri finanziari</b>	<b>- 128.829</b>	<b>- 18.146</b>	<b>- 15.649</b>	<b>- 5.889</b>	<b>- 18.455</b>	<b>- 53.825</b>	<b>- 45.214</b>	<b>- 286.006</b>
<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>								
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Proventi e oneri straordinari</b>								
Proventi	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri	- 118.180	- 16.644	- 14.354	- 5.409	- 16.981	- 55.056	-	- 226.623
<b>Saldo Proventi e oneri straordinari</b>	<b>- 118.180</b>	<b>- 16.644</b>	<b>- 14.354</b>	<b>- 5.409</b>	<b>- 16.981</b>	<b>- 55.056</b>	<b>-</b>	<b>- 226.623</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>- 56.972</b>	<b>- 1.693</b>	<b>- 10.041</b>	<b>- 10.792</b>	<b>- 5.125</b>	<b>- 69.406</b>	<b>9.758</b>	<b>- 144.270</b>
<b>Risultati dell'esercizio</b>	<b>- 528.269</b>	<b>51.132</b>	<b>56.590</b>	<b>78.810</b>	<b>95.402</b>	<b>1.420.376</b>	<b>- 378.778</b>	<b>795.263</b>

Piano economico previsionale anno 2018	Linee Alessandria	Servizio Disabili	Servizio Scuolabus	Distributore Metano	Lineae Valenza	Servizio Parcheggi	Parcheggio Via Parma	Totale Azienda
<b>Valore della produzione</b>								
Corrisp. per cess. di beni e prest. di servizi a cui è diretta l'attività dell'impresa	4.848.108	567.962	799.257	816.848	734.401	3.017.006	-	10.783.582
Ricavi da copertura costi sociali	762.045	-	-	-	-	-	-	762.045
Ricavi accessori	-	-	-	-	-	-	-	-
Rettifiche di ricavi	-	-	-	-	-	-	-	-
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-
Vari	198.688	6.851	7.139	2.392	16.430	82.580	-	314.080
Contributi in conto esercizio	110.000	16.000	-	-	-	-	-	126.000
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>5.918.841</b>	<b>590.813</b>	<b>806.396</b>	<b>819.240</b>	<b>750.831</b>	<b>3.099.586</b>	<b>-</b>	<b>11.985.707</b>
<b>Costi della produzione</b>								
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	884.016	89.784	73.117	487.683	83.290	74.052	-	1.691.941
Per servizi	923.860	110.736	185.475	18.764	115.954	240.826	-	1.595.616
Per godimento di beni di terzi	9.298	1.657	1.660	39.100	1.332	150.000	-	203.047
Per il personale:								
Salari e stipendi	2.554.418	166.755	283.845	117.176	262.728	628.390	-	4.013.312
Oneri sociali	804.054	34.423	76.716	35.319	76.532	198.361	-	1.225.405
Trattamento di fine rapporto	225.126	17.195	26.396	9.487	23.073	56.978	-	358.254
Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti e svalutazioni:								
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.729	525	453	7.445	534	14.077	-	26.763
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	507.989	71.379	53.487	1.171	41.337	72.778	237.826	985.967
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle dispon.liquide	18.161	-	-	-	-	-	-	18.161
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 17.665	- 2.359	- 2.032	-	- 2.397	- 43.839	-	- 68.293
Accantonamento per rischi	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	130.145	13.102	10.646	2.195	12.485	83.302	105.497	357.371
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>6.043.130</b>	<b>503.198</b>	<b>709.763</b>	<b>718.340</b>	<b>614.867</b>	<b>1.474.924</b>	<b>343.322</b>	<b>10.407.545</b>
<b>Differenza tra costi e valore della produzione (A-B)</b>	<b>- 124.289</b>	<b>87.615</b>	<b>96.633</b>	<b>100.900</b>	<b>135.964</b>	<b>1.624.662</b>	<b>- 343.322</b>	<b>1.578.162</b>
<b>Proventi e oneri finanziari</b>								
Proventi	135.551	19.093	16.465	6.206	19.418	53.499	-	250.231
Oneri	- 264.380	- 37.239	- 32.114	- 12.095	- 37.873	- 107.324	- 33.121	- 524.145
<b>Totale Proventi e oneri finanziari</b>	<b>- 128.829</b>	<b>- 18.146</b>	<b>- 15.649</b>	<b>- 5.889</b>	<b>- 18.455</b>	<b>- 53.825</b>	<b>- 33.121</b>	<b>- 273.914</b>
<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>								
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Proventi e oneri straordinari</b>								
Proventi	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri	- 118.180	- 16.644	- 14.354	- 5.409	- 16.981	- 55.056	-	- 226.623
<b>Saldo Proventi e oneri straordinari</b>	<b>- 118.180</b>	<b>- 16.644</b>	<b>- 14.354</b>	<b>- 5.409</b>	<b>- 16.981</b>	<b>- 55.056</b>	<b>-</b>	<b>- 226.623</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>- 64.986</b>	<b>- 2.272</b>	<b>- 10.540</b>	<b>- 11.382</b>	<b>- 5.314</b>	<b>- 72.043</b>	<b>9.758</b>	<b>- 156.779</b>
<b>Risultati dell'esercizio</b>	<b>- 436.283</b>	<b>50.552</b>	<b>56.090</b>	<b>78.220</b>	<b>95.214</b>	<b>1.443.738</b>	<b>- 366.685</b>	<b>920.846</b>

## BUSINESS PLAN Economico

### CONTO ECONOMICO

<i>Euro</i>	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>	<i>dic-18</i>
Contratti per servizi	5.700.919	5.700.919	5.700.919
Ricavi Parcheggio / Affitti attivi	3.017.006	3.017.006	3.017.006
Ricavi Biglietti Abbonamenti	1.022.504	1.022.504	1.022.504
Vendita Gas Metano	816.848	816.848	816.848
A agevolazioni Tariffarie	612.045	662.045	762.045
Soprav per rimborsi CCNL			
Altri ricavi operativi	540.385	540.385	540.385
<b>Ricavi</b>	<b>11.709.707</b>	<b>11.759.707</b>	<b>11.859.707</b>
 Materie Prime, Consumo, Merci	 1.623.648	 1.623.649	 1.623.649
Servizi	1.595.616	1.595.616	1.595.617
di cui Assicurazioni	588.491	588.491	588.491
Godimento Beni Terzi	203.047	203.047	203.047
di cui COSAP (*)	150.000	150.000	150.000
Costo del Lavoro	5.596.971	5.596.971	5.596.971
di cui Rivalutazione TFR	45.995	45.995	45.995
Oneri Diversi Gestione	357.371	357.371	357.371
<b>Costi Operativi</b>	<b>9.376.653</b>	<b>9.376.654</b>	<b>9.376.655</b>
<b>Ebitda</b>	<b>2.333.054</b>	<b>2.383.053</b>	<b>2.483.052</b>
 <b>Marg.su Val. Prod. %</b>	 <b>19,9%</b>	 <b>20,3%</b>	 <b>20,9%</b>
 Svalutazioni e Ammortamenti	 1.082.891	 1.056.891	 1.030.891
Contributi in c/ impianti	-126.000	-126.000	-126.000
Ammortamenti sui maggior valori fabbricati			
Ammortamenti su investimenti oltre contributo			
 <b>Ebit</b>	 1.376.163	 1.452.162	 1.578.161
 <b>Margine %</b>	 <b>11,8%</b>	 <b>12,3%</b>	 <b>13,3%</b>
Proventi Finanziari	250.231	250.231	250.231
Oneri Finanziari	-548.330	-536.238	-524.145
Componenti Straordinari	-226.623	-226.623	-226.623
 utile pre-imposte	 851.441	 939.532	 1.077.624
Imposte	-130.031	-137.840	-150.349
IRAP	-61.499	-64.463	-69.377
IRES	-68.532	-73.377	-80.972
Riassorbimento imposte anticipate	-6.430	-6.430	-6.430
<b>Utile Netto</b>	<b>714.980</b>	<b>795.262</b>	<b>920.845</b>

(\*) N.B.: qualora il canone COSAP non venisse ridotto in conformità alle richieste avanzate, il risultato economico degli esercizi 2016-2017-2018 non muterebbe nel caso in cui si realizzasse l'ipotesi evidenziata nella parte finale del paragrafo 3.4 di un ammontare annuo COSAP di Euro 700.000,00, compensata da maggiori corrispettivi per Euro 550.000,00.

## BUSINESS PLAN Finanziario

<b>EVOLUZIONE PFN</b>	<b>01/07/15-31/12/15</b>	<b>dic-16</b>	<b>dic-17</b>	<b>dic-18</b>
PFN iniziale	-4.104.293	-995.070	-2.027.654	-2.089.079
Copertura perdite ed aumento di capitale	3.109.223			
<b>CASH prodotto nell'anno</b>		<b>-1.942.584</b>	<b>-971.425</b>	<b>161.323</b>
Diminuzione passività a m/I Termine		910.000	910.000	910.000
<b>PFN termine finale</b>	<b>-995.070</b>	<b>-2.027.654</b>	<b>-2.089.079</b>	<b>-1.017.756</b>
<i>di cui finanziamento Stand by committed BNL</i>		<i>-3.630.000</i>	<i>-2.720.000</i>	<i>-1.810.000</i>
<i>di cui PFN a breve termine</i>		<b>1.602.346</b>	<b>630.921</b>	<b>792.244</b>
<b>CASH FLOW SEMPLIFICATO</b>		<b>dic-16</b>	<b>dic-17</b>	<b>dic-18</b>
<b>EBITDA</b>		<b>2.333.054</b>	<b>2.383.053</b>	<b>2.483.052</b>
Autofinanziamento Rivalutazione TFR		45.995	45.995	45.995
Pagamento TFR riduzione personale		-462.500		
Contributo NASPI riduzione personale		-17.760	-17.760	-17.760
Incasso crediti scaduti Comune		3.474.000	3.500.000	3.500.000
Pagamento debiti pregressi rateizzati		-4.095.325	-3.625.338	-2.610.570
Pagamento debiti pregressi da rateizzare		-1.631.687	-1.673.297	-1.654.900
<b>FLUSSO CASSA Gestione Caratteristica</b>		<b>-354.223</b>	<b>612.653</b>	<b>1.745.817</b>
Investim in Immobilizzazioni al netto dei contributi		0	0	0
Disinvestimenti Patrimoniali		0	0	0
<b>Flusso della Gestione Patrimoniale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interessi sul debito esistente		-548.330	-536.238	-524.145
Rimborso finanziamento Stand by committed BNL		-910.000	-910.000	-910.000
<b>Flusso della Gestione Finanziaria</b>		<b>-1.458.330</b>	<b>-1.446.238</b>	<b>-1.434.145</b>
IMPOSTE		-130.031	-137.840	-150.349
<b>Flusso della Gestione Tributaria</b>		<b>-130.031</b>	<b>-137.840</b>	<b>-150.349</b>
<b>TOTALE CASH FLOW</b>		<b>-1.942.584</b>	<b>-971.425</b>	<b>161.323</b>

## **6 – Conclusioni**

Da quanto sopra esposto, emerge con assoluta evidenza e carattere di logica necessità, che non solo la concreta realizzazione del programma operativo del presente Piano Strategico Pluriennale ma la stessa sopravvivenza della società è dipendente, pressochè esclusivamente, dall'accoglimento da parte del socio di riferimento e, cioè, il Comune di Alessandria, delle richieste sopra dettagliate, essendo del tutto insufficiente a tale fine, qualsiasi intervento adottabile da parte del C. di A. di ATM.





**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 4*  
*Analisi CAF – Approfondimento a ottobre*

31 ottobre 2015

Centro Stampa Comunale

## Concordato preventivo con continuità aziendale

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 134 del 7 agosto 2012, ha aggiunto nella legge fallimentare l'art. 186-bis con cui viene dettata una specifica disciplina per *il concordato preventivo con continuità aziendale, più aderente alle necessità delle imprese che intendano proseguire la loro attività nonostante lo stato di crisi in cui sono incorse e che ritengano di possedere le caratteristiche per poterla superare mediante adeguate correzioni di rotta*.

Il concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 160 e seguenti della legge fallimentare, è una procedura concorsuale alla quale l'imprenditore, avente i requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 della Legge Fallimentare (L.F.), allo scopo di ristrutturare i debiti aziendali, riequilibrando la situazione patrimoniale dell'impresa, può accedere presentando apposito piano particolareggiato con cui propone ai propri creditori di soddisfarli in una ben determinata misura, variabile per classi di creditori, mediante pagamento in danaro od in varie altre forme, quali l'attribuzione di quote del capitale o di altri strumenti finanziari della società concordataria, la cessione di beni, l'accollo, od altre operazioni straordinarie di impresa; il medesimo piano, può anche prevedere l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore. In questa ultima circostanza possono costituirsi assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le cui azioni siano destinate ad essere assegnate ai creditori per effetto del concordato.

L'imprenditore che intenda ricorrere a questa procedura deve presentare al tribunale competente, quello cioè del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale, oltre al ricorso per concordato preventivo, contenente il piano e la proposta, la documentazione indicata dall'art. 161, commi 2, 3 e 4, della L.F..

Dovrà in particolare allegare alla domanda di concordato oltre ad una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, ad uno stato analitico ed estimativo delle attività e delle passività, anche un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché una relazione predisposta da professionista indipendente, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), L.F., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Oltre che la specifica disciplina dettata per il concordato con continuità aziendale l'istituto che ci occupa ha acquisito maggiore gradimento presso il mondo delle imprese per alcune altre novità introdotte dal D.L. 83/2012, cd. Decreto Sviluppo.

È stata innanzitutto inserita la facoltà per l'imprenditore di presentare ricorso per concordato preventivo con riserva di presentazione del piano, contenente la proposta, e della documentazione prescritta dai commi 2 e 3 dell'art. 161 della L.F., spesso denominato, significativamente, "in bianco" o "preconcordato".

Tale opzione è prevista dall'art. 161, comma 6, della L.F., il quale prescrive il solo deposito della domanda di concordato preventivo e dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, oltre che, non avendone consentito l'omissione, della delibera autorizzativa di cui all'art. 152 L.F. (che dovrà poi essere rinnovata in sede di presentazione del piano definitivo onde acquisire autorizzazione sul contenuto specifico della proposta).

Con la domanda di concordato con riserva l'imprenditore beneficia immediatamente (dalla data della sua pubblicazione nel registro delle imprese) delle protezioni del patrimonio aziendale, essendo da tale momento, ai sensi dell'art. 168 L.F., inefficaci le azioni esecutive e cautelari avviate o proseguite dai creditori anteriori.

La proposta completa, corredata dal piano e integrata della restante documentazione di cui all'art. 161 L.F., dovrà poi essere depositata entro un termine fissato dal Giudice, che oscilla dai 60 ai 120 giorni, a seconda che siano state presentate o meno istanze di fallimento nei confronti dell'imprenditore, prorogabile in presenza di giustificati motivi per ulteriori 60 giorni.

Il Decreto sviluppo ha inoltre introdotto nella Legge Fallimentare il nuovo art. 182-quinquies che concede all'imprenditore che presenta una domanda di concordato preventivo, anche se con riserva ai sensi del citato comma 6 dell'art. 161 L.F., la facoltà di chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'art. 111 L.F., purché un professionista nominato dal debitore, in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, attesti che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

Il D.L. n. 83/2012, modificando il comma 1 dell'art. 182-quater della L.F., ha anche esteso la prededucibilità prevista dall'art. 111 della L.F. ai crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti.

Il quarto comma dell'art. 182-quinquies prevede poi che il debitore che ha depositato una domanda di concordato con continuità aziendale, ex art. 161 della L.F., può essere autorizzato dal tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, c. 3, lett. d, L.F., attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, tale attestazione non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione degli altri creditori.

Ai sensi dell'art. 182-sexies dal momento del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche se con riserva, e sino all'omologazione, non operano le cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Con l'introduzione dell'art. 186-bis L.F. il concordato preventivo può, quindi, realmente avere oltre che una finalità liquidatoria anche una finalità di prosecuzione delle attività di impresa, con tutti i positivi riflessi che ciò può arrecare al sistema economico-sociale ove ne ricorrano in concreto i presupposti legali e di mercato e non vi siano meri intenti dilatori della dichiarazione di fallimento.

## Tratti essenziali del concordato preventivo con continuità aziendale

*Il concordato preventivo con continuità aziendale mira a salvaguardare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e come l'abrogato istituto dell'amministrazione controllata risulta finalizzato a superare stati di crisi aziendali, anche molto gravi, ove sia cioè già ravvisabile un vero e proprio stato di insolvenza, che possono essere considerate temporanee e reversibili solo per effetto di interventi radicali e straordinari di ristrutturazione degli assetti patrimoniali dell'impresa, oltre che di processi di risanamento capaci di incidere sensibilmente sulle prospettive economico-finanziarie dell'impresa stessa.*

Il piano concordatario può prevedere la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore o da parte di terzi che rilevino l'azienda mediante compravendita o atto di conferimento; il piano di concordato in continuità può anche prevedere la liquidazione di taluni beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Al fine di garantire la validità del piano, l'art. 186-bis L.F., comma 2, prevede che:

- esso debba contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- la relazione del professionista di cui all'art. 161, comma 3, debba anche attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Al fine di preservare la continuità aziendale, vengono previste per l'imprenditore alcuni ulteriori benefici, costituiti dalla possibilità di inserire nel piano una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, e dal fatto che l'apertura della procedura non risolve i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni; non viene inoltre impedita la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'art. 67 L.F. ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti.

Ancora, ai sensi del quarto comma dell'art. 186-bis, l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, allorché l'impresa presenti in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si impegni nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere ad appalti pubblici anche in raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che essa non rivesta tuttavia la qualità di mandataria e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ulteriore aspetto positivo del concordato preventivo è costituito dal fatto che le sopravvenienze attive corrispondenti ai debiti oggetto di falcidia non sono soggette a tassazione.

Ai sensi del sesto comma dell'art. 186-bis L.F. se l'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori il tribunale può disporre la revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 173. Resta salva per il debitore la facoltà di modificare la proposta di concordato.



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 5*  
*Analisi CAF – Approfondimento a ottobre*

31 ottobre 2015

Centro Stampa Comunale

## **DUP IN CONSIGLIO COMUNALE SENZA UN TERMINE MA PRIMA DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO (CHE SARA' POI APPROVATA IN SEDE DI BILANCIO)**

Pubblichiamo un'utile nota dell'IFEL in materia di DUP.

Nella seduta del 21 ottobre la Commissione Arconet, in risposta ad un quesito formulato da Anci, ha chiarito adempimenti, date e scadenze previsti per l'approvazione del DUP e della nota di aggiornamento del DUP. Si precisa che i termini indicati nella nota non tengono conto della proroga intervenuta e si riferiscono ai termini indicati nei principi contabili e nel TUEL. Per una maggior comprensione, il nuovo termine è indicato tra parentesi.

Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP, dal vigente quando normativo risulta:

1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio (ora 31 dicembre) “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio (ora dicembre) e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:

in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

La deliberazione del DUP presentato a luglio (ora dicembre) costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente;

2) l'assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell'esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre (28 febbraio 2016) per l'aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio, di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione. IFEL ritiene che, pur essendo obbligatorio, il passaggio in Consiglio può esprimersi fino al giorno prima della presentazione;

- 3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio (ora 31 dicembre) presenta un contenuto di indirizzo programmatico o costituisce una formale approvazione, è necessario il parere dell'organo di revisione sulla delibera di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- 4) che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
- il DUP è già stato approvato, in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio
  - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- 5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- 6) che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre (28 febbraio 2016), unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- 7) che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- 8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- 9) che, in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.